



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 19.07.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLAZZO BORMIDA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018 N. 1, SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IN DATA 3 MARZO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **19.10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERRARIS GIANFRANCO	P	8 - GAMBETTA MAURO GIUSEPPE	A
2 - BENUCCI PAOLO	P	9 - MASSOBRIO PAOLA	P
3 - BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO	P	10 - MESSINA ATTILIO	P
4 - BUFFELLI COSIMO	P	11 - NICOLOSI PETER	A
5 - CHIAPPINO VANESSA	P	12 - PRATI FRANCO NICOLA	P
6 - CURINO ROBERTO	A	13 - ROMANO GIUSEPPE PIETRO ANTONIO	P
7 - EMANUELLI GIOVANNA	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Stefania Marravicini** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Messina Attilio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Responsabile Servizi Tecnici F.to Ing. Massimo Robiola
--	---

ILLUSTRA l'oggetto il Sindaco Geom. Gianfranco FERRARIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c) , numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica.
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizzi mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile.
- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.
- la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della

protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile.

- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”».
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».
- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile.
- la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile: “Approvazione di uno schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale.

DATO ATTO che:

- con deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2003 è stato approvato il Regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile e, successivamente, in attuazione della suddetta deliberazione, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 253 in data 06/11/2003 è stato costituito il Gruppo medesimo;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 27/02/2016, è stato approvato il nuovo Regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile;
- detto Gruppo risulta regolarmente iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

ATTESO che:

- i volontari che fanno parte dei Gruppi Comunali prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Pubblica Amministrazione;
- il gruppo dei volontari di Protezione Civile del Comune di Castellazzo Bormida è stato costituito quale strumento operativo alle dirette dipendenze del Sindaco, Autorità locale di Protezione Civile e l'attività del Gruppo è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 19/2003;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni.
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo

quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma.

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome.
- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore.
- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

TENUTO CONTO che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Castellazzo Bormida, in attuazione dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Tecnici ai sensi dell'art. 49 1° comma D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

CON voti favorevoli n. 10 su n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) approvare il nuovo regolamento del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Castellazzo Bormida secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri e pubblicato in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) dare atto che il suddetto Regolamento sostituisce e abroga integralmente quello approvato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27/02/2016, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- 4) atteso che, in conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio informatico della relativa deliberazione di approvazione;
- 5) demandare all'addetto di Segreteria, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune – Sezione *“Amministrazione trasparente”* – Sottosezione di primo livello *“Disposizioni generali”* – Sottosezione di secondo livello *“Atti generali”*;
- 6) demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici/Protezione Civile l'attuazione dei contenuti e di tutte le misure previste del presente Regolamento;
- 7) trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dei Servizi Tecnici, per debita conoscenza, ai competenti settori della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria per quanto di competenza, nonché al Coordinatore del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile ed al Responsabile dei Servizi di Polizia Locale.

La seduta prosegue

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to Messina Attilio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini**

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ Viene pubblicata il giorno 21.07.2023 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 21.07.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini**

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ È divenuta esecutiva il giorno 31.07.2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 09.08.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini**

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 21.07.2023 al 04.08.2023 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 09.08.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini**



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 19/07/2023

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLAZZO BORMIDA COSTITUITO IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2
GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PCDM
PUBBLICATA IN G.U. 3 MARZO 2023**

Art. 1 - Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile

- 1) È approvato il nuovo regolamento del gruppo Comunale volontari di protezione civile secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri in sostituzione di quello approvato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27/02/2016, assunta con i poteri del Consiglio Comunale. Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Castellazzo Bormida da ora così denominato e di seguito indicato come GCVPC, ha sede legale nel Comune di Castellazzo Bormida (AL) ed è stato costituito in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Castellazzo Bormida (AL), in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono

essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
- 2) Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 3) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo

provvedimento.

- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo e Vice-Coordinatore operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 10 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il vice Coordinatore;
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti;
- 3) In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.
- 4) In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;
- 5) In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni;
- 6) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo;
- 7) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di

cinque anni è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in

autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune provvede ad assegnare al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Castellazzo Bormida (AL).
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) IL volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Castellazzo Bormida (AL) che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC sono concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 19.07.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLAZZO BORMIDA

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **19.10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERRARIS GIANFRANCO	P	8 - GAMBETTA MAURO GIUSEPPE	A
2 - BENUCCI PAOLO	P	9 - MASSOBRIO PAOLA	P
3 - BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO	P	10 - MESSINA ATTILIO	P
4 - BUFFELLI COSIMO	P	11 - NICOLOSI PETER	A
5 - CHIAPPINO VANESSA	P	12 - PRATI FRANCO NICOLA	P
6 - CURINO ROBERTO	A	13 - ROMANO GIUSEPPE PIETRO ANTONIO	P
7 - EMANUELLI GIOVANNA	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Stefania Marravicini** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Messina Attilio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Responsabile Servizi Tecnici F.to Ing. Massimo Robiola
--	---

ILLUSTRA l'oggetto il Sindaco Geom. Gianfranco Ferraris

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 25 in data odierna è stato approvato il nuovo Regolamento del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Castellazzo Bormida secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'art. 10 del nuovo regolamento prevede la presenza dei seguenti Organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo e Vice Coordinatore
- all'art. 11 sono determinate le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC;
- negli articoli 12 comma 1 e 13 commi 1, 2 e 10 sono indicate le modalità di elezione e di decadenza del Coordinatore Operativo e del Vice Coordinatore operativo del gruppo.

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Regolamento Elettorale del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Castellazzo Bormida, il cui schema si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, onde potersi procedere alle elezioni previste dal Regolamento di istituzione del gruppo stesso.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Tecnici ai sensi dell'art. 49 1° comma D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

CON voti favorevoli n. 10 su n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) approvare il Regolamento Elettorale del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Castellazzo Bormida, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- 3) atteso che, in conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio informatico della relativa deliberazione di approvazione;
- 4) demandare all'addetto di Segreteria, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune – Sezione *“Amministrazione trasparente”* – Sottosezione di primo livello *“Disposizioni generali”* – Sottosezione di secondo livello *“Atti generali”*;
- 5) demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici/Protezione Civile l'attuazione dei contenuti e di tutte le misure previste del presente Regolamento;
- 6) trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dei Servizi Tecnici, per debita conoscenza, ai competenti settori della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria per quanto di competenza, nonché al Coordinatore del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile ed al Responsabile dei Servizi di Polizia Locale.

La seduta è sciolta alle ore 19.30

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Messina Attilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ Viene pubblicata il giorno 21.07.2023 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 21.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ È divenuta esecutiva il giorno 31.07.2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 09.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 21.07.2023 al 04.08.2023 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, 09.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefania Marravicini



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 19/07/2023

**REGOLAMENTO ELETTORALE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLAZZO BORMIDA**

1. Le elezioni alla carica di Consigliere, Coordinatore e Vice Coordinatore del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile del Comune di Castellazzo Bormida (AL) sono indette con provvedimento del Consiglio Direttivo uscente con almeno quaranta giorni di anticipo.
2. La durata del mandato del Consiglio Direttivo, del Coordinatore operativo e del Vice Coordinatore è di 5 anni.
3. Almeno 30 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni dovrà essere reso pubblico l'elenco dei volontari iscritti al Gruppo aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Castellazzo Bormida (AL) e affissi nella sede del Gruppo. L'informativa delle elezioni deve essere comunicata ai volontari dal Coordinatore del Gruppo anche tramite posta elettronica e con altro mezzo disponibile.
4. Sono considerati elettori attivi tutti i volontari che siano iscritti ed in regola con i requisiti del regolamento costitutivo del gruppo e del presente regolamento elettorale da almeno un anno dalla data di indizione delle elezioni.
5. Sono candidabili tutti i volontari in regola con i requisiti previsti dal regolamento del Gruppo Comunale con almeno 2 anni di iscrizione e che non ricoprano incarichi direttivi all'interno di altre Associazioni/organizzazioni aventi le stesse finalità e non siano dipendenti o ricoprano cariche politico amministrative all'interno del Comune. I candidati autocertificano la propria posizione ai sensi della vigente normativa e sarà cura dei competenti uffici comunali l'eventuale relativa verifica.
6. Non possono altresì candidarsi i volontari che:
 - a) siano sottoposti a sanzioni interdittive o misure cautelari che limitino o interdicano la possibilità di esser parte di Pubbliche Amministrazioni;
 - b) abbiano riportato condanne penali e che non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure preventive e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche con diritto di non menzione) nei 10 anni precedenti la candidatura alle cariche;
 - c) siano destinatari di alcuna condanna o sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o anche inerenti uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, truffa, riciclaggio, delitti e violenza contro le persone, quali definiti dalla legge.

Quanto altre cause di ineleggibilità e decadenza si fa rinvio alle norme vigenti in materia degli Organi Collegiali elettivi degli Enti Pubblici. I candidati autocertificano la propria posizione ai sensi della vigente normativa e sarà cura dei competenti uffici comunali l'eventuale relativa verifica.

7. Non ha diritto a candidarsi inoltre chi abbia già ricoperto il medesimo incarico per due volte consecutive.
8. Il Consiglio Direttivo, nei 30 giorni che precedono la votazione, istituisce un bando aperto a tutti i soci i quali si propongono come membri della Commissione elettorale. Dall'elenco il Consiglio direttivo uscente individua i tre componenti della Commissione Elettorale e uno di riserva e procede alla nomina entro 20 gg liberi dalla data delle Votazioni.
Nel caso in cui non vi siano membri della Commissione elettorale che si propongono, il Coordinatore uscente con il Sindaco individuano i membri della Commissione elettorale.
La Commissione, così nominata, dovrà riunirsi, entro 5 giorni dalla comunicazione di nomina, per eleggere fra i propri componenti il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario del seggio. Quest'ultimo avrà il compito di redigere i verbali da far sottoscrivere ai componenti della Commissione. La composizione della commissione elettorale è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castellazzo Bormida (AL) e affissa nella sede del GCVPC.
9. La Commissione elettorale raccoglie le liste delle candidature a Consigliere, Coordinatore operativo e Vice Coordinatore e provvede a farle protocollare secondo l'ordine d'arrivo.
10. Ogni Lista deve contenere il nominativo di candidato Coordinatore, il nominativo di candidato Vice Coordinatore e un numero di Consiglieri non inferiore a quello previsto dal Regolamento del GCVPC, ossia composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 10 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti.
11. Ogni lista dovrà far pervenire alla Commissione elettorale, entro 15 giorni liberi dalla data delle elezioni, le proprie candidature, corredate dai singoli curricula ed eventuale programma, consistente in non più di 3 cartelle dattiloscritte.
12. La commissione elettorale verifica la completezza delle candidature e redige l'elenco delle liste. L'elenco è pubblicato sul sito del Comune ed affisso nella sede del GCVPC entro i 10 gg liberi dalla data delle elezioni considerandosi chiuse le candidature. I candidati devono essere almeno il numero minimo degli eletti in Consiglio e nelle rispettive cariche.
13. Il turno elettorale si svolge in un solo giorno scelto dal Consiglio uscente, preferibilmente il Sabato o la Domenica o serale infrasettimanale; comunque il seggio deve rimanere aperto almeno 6 ore continuative.

Le Schede Elettorali sono predisposte dalla Commissione Elettorale come segue:

- Intestazione indicante gli estremi dell'Elezione;
- Elenco delle Liste - Candidati suddivisi per ruolo Coordinatore, Vice Coordinatore e Consigliere;
- Pubblicazione secondo l'ordine di arrivo e protocollo;
- Timbro del Comune e sigla del Presidente della Commissione.

La Commissione definisce gli orari di apertura del Seggio Elettorale

In particolare, all'atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione deve procedere a:

- Consegnare una, ed una sola, scheda al Volontario che si presenta al seggio previa firma della lista dei Volontari che hanno diritto al voto, in corrispondenza del proprio nominativo;
- Garantire spazi per l'espressione e la segretezza del voto;
- Predisporre un'urna per la raccolta delle schede sigillata e dotata di un foro per l'introduzione delle schede.
- Verificare, come prima operazione, all'atto dell'apertura dell'urna, la corrispondenza tra il numero di firme sull'elenco firme aventi diritto al voto ed il numero di schede presenti nell'urna; in caso di mancata corrispondenza, annullare le elezioni senza procedere allo spoglio.

Lo spoglio delle schede deve essere fatto solo ed esclusivamente dalla Commissione Elettorale. Tutti i Volontari hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio e verifica dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della Commissione Elettorale.

Al termine dello spoglio, la Commissione Elettorale presenta i risultati del voto elencando, su uno specifico verbale redatto dal Segretario, tutti i votati ed il numero di voti ricevuto e indicando esattamente chi è stato eletto. In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio.

14. Il voto è segreto e si esprime barrando il riquadro posto a fianco di ciascun candidato per i Consiglieri con un massimo di candidati come previsto dal Regolamento del GCVPC per ogni singolo ruolo. L'espressione del voto per un numero di candidati superiore a quelli previsti rende nulla la scheda.

Il voto solo ai consiglieri del Direttivo automaticamente vale come voto al Coordinatore e al Vice Coordinatore della lista.

15. In caso di errore nell'espressione del voto, si potrà chiedere una seconda scheda e la scheda errata verrà annullata alla presenza del votante.
16. Due membri della Commissione devono sempre essere presenti al seggio contemporaneamente, mentre in fase di spoglio delle schede la Commissione deve essere al completo.
17. Il verbale contenente le graduatorie finali sarà consegnato dal Segretario del Consiglio Direttivo al Sindaco per gli adempimenti successivi previsti dal Regolamento del Gruppo.
18. I ricorsi sull'esito elettorale vanno presentati al Sindaco entro 5 gg dalla data di svolgimento delle elezioni. Il Sindaco in base alle proprie valutazioni potrà rigettare o rimandare ad ulteriori elezioni il GCVPC entro 5 gg dalla data di ricezione del ricorso, motivandolo.
19. Per quanto non descritto nel presente regolamento elettorale, valgono le norme del Codice Civile e quanto previsto dalla normativa vigente per gli EE.LL.